

**TRIBUNALE DI ANCONA**

**O.C.C nominato: Avv. Francesca PENTERICCI**

**Proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da  
sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012**

Il Sig. ROMOLI Daniele (C.F. RMLDNL85L21E690N) nato a Loreto il 21.07.1985 ed ivi residente, in [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Scaleggi (c.f. SCLMNL71C55E783I - PEC: [avvemanuelascaleggi@puntopec.it](mailto:avvemanuelascaleggi@puntopec.it) - fax: 071/7576024), presso lo studio della quale, in Ancona - 60131 AN, Via Totti n. 7, è elettivamente domiciliato,

espone

ai creditori la propria proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, redatta con l'ausilio dell'Avv. Francesca Pentericci, nominata quale professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F. per lo svolgimento delle funzioni demandate dalla L. n. 3/2012 all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che ha attestato l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti di seguito esposto.

**Sommario**

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Premesse.....                                                                                               | 1         |
| <b>1) PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'.....</b>                                                                | <b>2</b>  |
| <b>2) LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>3) VOCI CHE COMPONGONO L'ATTIVO.....</b>                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>4) LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....</b>              | <b>7</b>  |
| <b>5) ATTI DISPOSITIVI.....</b>                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>6) SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA.....</b>                                                           | <b>9</b>  |
| <b>7) Modalità e tempistiche di pagamento.....</b>                                                          | <b>12</b> |
| <b>8) CONCLUSIONI.....</b>                                                                                  | <b>12</b> |

**Premesse**

- 1) L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, atteso il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'assenza di beni immobili nel proprio patrimonio che ha determinato l'attuale impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte, compromessa anche la disponibilità dei mezzi per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare;

- 2) ai sensi dell'art. 6 Legge n. 3/2012 il ricorrente non riveste la qualifica di "Consumatore", avendo assunto le obbligazioni di cui all'attuale massa passiva principalmente nel ruolo di garante dei debiti contratti dalla [redacted] 02519220420 con sede in Castelfidardo (AN), Via [redacted] e dalla [redacted] S.r.l., c.f. 01407010420 con sede in Castelfidardo (AN), Via [redacted], per cui ha sottoscritto fidejussioni (doc. 1 e 2);
- 3) sulla scorta di ciò ed al fine di porre rimedio alla situazione di perdurante squilibrio economico, è stata presentata richiesta di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio delle Marche, sede di Ancona, di nomina del gestore della crisi (doc. 3). In data 06.03.2020 veniva nominato dalla Camera di Commercio delle Marche, quale Gestore della crisi l'Avv. Francesca Pentericci che in data 19/03/2020 trasmetteva alla segreteria dell'organismo la propria dichiarazione di accettazione ed indipendenza (doc. 4).
- 4) All'esito delle verifiche svolte, dopo una prima fase di analisi, anche con l'ausilio dell'OCC, lo stesso istante si è determinato a formulare domanda di accordo di ristrutturazione del debito ex L. 3/2012, per cui si evidenzia la sussistenza dei presupposti di legge:

#### 1) PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Il ricorrente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall'art. 3 L. 3/2012, in assenza dei requisiti soggettivi (privato);
- b) di non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad alcuna procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012;
- c) di non avere subito nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis;
- d) di avere fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere;
- e) di non avere compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale, salvo quanto si tornerà ad evidenziare infra.

Volendo porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui si trova, ha quindi ottenuto la nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012, nella persona dell'Avv. Francesca Pentericci, di Ancona.

La presente proposta di accordo, in linea con lo spirito e la ratio della norma che lo prevede, costituisce lo sforzo massimo che il ricorrente può sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, non essendo proprietario di alcun bene mobile, a parte un ciclomotore, di scarso valore, comunque necessario per gli spostamenti di lavoro e quindi per garantirsi una fonte di reddito per il suo



mantenimento.

Si evidenzia che si espongono nel passivo gli importi così come vantati dai creditori, al solo fine di agevolare l'accesso alla procedura, e ai fini del computo delle maggioranze in sede di voto, senza che lo stesso importi riconoscimento di debito di tali somme ove il presente piano non giunga ad omologa.

\* \* \*

**2. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO DEL SIG. ROMOLI DANIELE, IMPIGATA DAL DEBITORE  
NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

L'indebitamento del sig. Romoli Daniele è da ricondurre prevalentemente (se non addirittura esclusivamente) alle garanzie fideiussorie prestate per due delle società in cui ha ricoperto la qualifica di socio nel corso degli anni. Lo stesso, infatti, sin da giovanissimo è stato coinvolto in rilascio di garanzie fideiussorie in società amministrate dagli zii, [REDACTED] li e [REDACTED] nonché dal cugino, [REDACTED] in cui lo stesso ricopriva il ruolo di socio. Tale coinvolgimento, anche affettivo, ha fatto sì che lo stesso, a fronte di una fiducia quasi reverenziale nei confronti dei propri zii, ha sempre riposto estrema fiducia nell'adempimento del debitore principale, che in verità nel tempo, si è verificato insolvente.

Pertanto, la principale ragione dell'indebitamento dell'istante risiede nell'aver prestato garanzie fideiussorie bancarie per i debiti contratti dalle predette società, nulla per debiti personali. Infatti, lo stesso nel corso dell'attività è stato coinvolto nelle scelte societarie di ricorrere a prestiti bancari ottenuti, il più delle volte, subordinatamente al rilascio di apposite garanzie prestate dai soci.

*Oniss*

Si allega esito della consultazione presso l'archivio della Centrale dei rischi (doc. 17).

Ai fini della valutazione del merito creditizio in capo al Gestore si precisa che il sig. Romoli ha prestato garanzie sopra indicate in costanza della copertura delle cariche societarie all'interno delle Aziende di seguito indicate.

A tal proposito si precisa che, nel tempo il sig. Romoli Daniele ha ricoperto i seguenti ruoli: (doc. 31):

---

ONISS

Per permettere al Gestore una valutazione in merito al rispetto del merito creditizio da parte dei creditori che hanno richiesto ed ottenuto le garanzie si precisa che dall'anno 2009 fino all'agosto 2013 il Romoli era convivente con il nucleo familiare originario (padre e madre) ma provvedeva con il proprio reddito a sostenere se stesso stante il fatto che il padre, fidejussore anche lui nelle medesime posizioni, nell'ipotesi di escussione della garanzia si sarebbe trovato nella stessa situazione economica del figlio

mentre la mamma era operaia. Si può, pertanto, affermare che i genitori si occupavano delle spese dell'alloggio mentre il Romoli utilizzava il suo stipendio per le spese quotidiane.

Demandando ad una valutazione più approfondita da parte del Gestore sul rispetto o meno del merito creditizio da parte delle Banche che hanno concesso il credito e soprattutto, nel caso in esame, richiesto la garanzia del Romoli Daniele, si precisa che è compito della Banca in vista dell'erogazione e del rilascio delle garanzie provvedere ad effettuare un check up del richiedente valutando, a tal fine, anche per i fidejussori lo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possesso di mobili/immobili, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell'investimento.

Questa verifica, sebbene possa sembrare destinata al solo uso e consumo dell'istituto concedente, è in realtà un controllo imposto dalla legge a beneficio del debitore e degli eventuali garanti nonché, e in genere, a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito

L'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, infatti, impone al finanziatore "prima della conclusione del contratto di credito" di valutare "il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Ciò non solo perché vi è il rischio di perdere quanto prestato ma anche perché ove mai il debitore non riesca ad adempiere alla sua obbligazione (non pagando le rate), e tale evenienza fosse prevedibile (in quanto lo stesso era carente, già al momento della richiesta, di idonee possibilità di adempiere), il creditore non potrà dolersi dello stato di sovraindebitamento cui ha colposamente contribuito.

Di seguito le esposizioni debitorie del Romoli per le garanzie prestate:

| Creditore                       | Ipotecari<br>o | Privilegio | Chirografari<br>o |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------------|
| B[REVI]E<br>[REDACTED]<br>COOP. |                |            | 10[REDACTED]      |
| [REDACTED]OLO<br>S[REDACTED]    |                |            | 122.000,00        |
| P[REDACTED]<br>S[REDACTED]      |                |            | [REDACTED]        |



|                                      |  |              |
|--------------------------------------|--|--------------|
| AMCO SPA                             |  |              |
| ANGERA<br>(CESSIONARIA<br>UNICREDIT) |  | 5.388,18     |
| UBI                                  |  | 90.185,78    |
| AGENZIA ENTRATE<br>ISCOSSIONE        |  | 1.228,87     |
| TOTALE PASSIVO                       |  | € 373.300,40 |

## 2 A) SPESE DI PROCEDURA E PREDUCIBILI:

Al passivo indicato nella tabella riportata nelle premesse devono aggiungersi, in prededuzione:

- il compenso spettante al professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del consumatore ex art. 15, comma 9, della L. n. 3/2012.

A tal proposito l'Avv. Francesca Pentericci in considerazione della oggettiva e rilevante situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'istante e tenuto conto dei criteri e dei parametri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto 24/09/2014 n. 202 in data 19.3.2021 è stato sottoscritto il verbale per la determinazione del compenso spettante all'O.C.C. che è stato stabilito in [REDACTED] comprensivo di iva e contributi oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dal gestore e dall'Organismo. A fronte di tale importo il Romoli ha già corrisposto acconti per complessivi € [REDACTED] oltre iva (di cui € [REDACTED] richiesti in data 19.3.2021);

- il compenso del legale che assiste il ricorrente nella procedura: per le medesime ragioni di contenimento dei costi della procedura, l'Avv. Emanuela Scaleggi, del Foro di Macerata, quantificano in [REDACTED], comprensivo di oneri di legge;
- altre spese prededucibili dell'intera procedura (imposta di registro: Euro 200,00).

## 3) VOCI CHE COMPONGONO L'ATTIVO

### 3.1 Nessun bene immobile

L'istante non è proprietario di alcun bene immobile e risiede con la moglie nell'immobile alla stessa intestato in [REDACTED] Via Martin Luther King n. 3.

### 3.2 Beni mobili

Il debitore, infine, risulta:

- proprietario di un motoveicolo, Piaggio BEVERLY 125, CP36983, necessario per gli

Avv. Emanuela Scaleggi  
Via Sandro Totti n. 7  
Ancona. Tel .0717576024

SS/10

onisci

sin d'ora mette a disposizione della procedura (doc. 35).

4) LE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI  
ASSUNTE

Ferroni Maria (doc. 24) e con la

onisci



**Avv. Emanuela Scaleggi**  
**Via Sandro Totti n. 7**  
**Ancona. Tel .0717576024**

---

CRIS

ONISS

**6) SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA**

Alla luce di tutto quanto sopra, si dettagliano le spese disponibili per la procedura, il cui orizzonte temporale si indica in anni 5, ritenuta durata congrua alla luce della giovane età del ricorrente e dell'impiego a tempo indeterminato.

Tabella XIII

|                                                 | Euro      |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Contributo del debitore                         | 13.000,00 |
| Finanza esterna                                 | 10.000,00 |
| Risparmi familiari                              | 2.000,00  |
| Giacenze in conti correnti Romoli               | 91,02     |
| Accordo transattivo con il Sig. Romoli Fabrizio | 2.000,00  |
| TOTALE                                          | 27.091,02 |

Si precisa quanto in appresso.

a) in merito al contributo del debitore:

il sig. Romoli Daniele, con la sottoscrizione della presente proposta ed a condizione che la stessa venga omologata, si impegna a versare alla procedura la somma di Euro 200,00 mensili per n. 13 mensilità e per l'intero orizzonte temporale dell'accordo (5

anni), e così per complessivi Euro 13.000,00.<sup>1</sup>

L'importo appare sostenibile alla luce della retribuzione percepita (circa 1.500,00 Euro mese) e delle spese sopra indicate e documentate.

Resta inteso - quanto alle modalità di messa a disposizione delle somme - che l'auspicato provvedimento di omologa verrà comunicato al datore di lavoro, affinché il rateo in parola (200 euro \* 13 mesi) venga convogliato su apposito conto corrente da accendere ai fini della presente procedura, dal quale verranno anche effettuati i pagamenti in favore dei creditori (v. infra).

Alla luce di tali considerazioni, ed a patto e condizione che vengano ritenute condivisibili dal Tribunale, il sig. Romoli ritiene di poter garantire il versamento della somma sopra indicata (Euro 200,00), coerente con i propri impegni di spesa.

Infine, va rilevato che la somma messa a disposizione dal debitore (Euro 200/mese) è sostanzialmente superiore ad 1/5 della propria retribuzione, che - come noto - è la somma aggredibile dai creditori.

Dato conto che (come ampiamente visto sopra) il debitore non dispone di altri beni mobili o immobili, va rilevato che l'importo proposto nell'accordo è superiore rispetto a quanto nell'orizzonte temporale indicato o i creditori potrebbero ricavare da un'alternativa liquidatoria o da azioni esecutive sul patrimonio del sig. Romoli.

In sintesi, oltre l'importo proposto (sempre con riferimento all'orizzonte temporale del piano) si registra assoluta incapienza.

Per tale ragione, soccorre quanto in appresso.

b) in merito alla c.d. finanza esterna, si rappresenta quanto segue.

La sig.ra **[REDACTED]** del ricorrente, si è dichiarata disponibile, a patto e condizione che la procedura venga omologata, a versare la complessiva somma di Euro 10.000, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa mediante versamento sul conto corrente di cui si è detto (Doc. n.35 );

La sig.ra **[REDACTED]** sottoscrive, altresì, il presente piano ex art. 8 comma 2 L.n. 3/2012:

- assumendo la garanzia di tali adempimenti, limitatamente alle somme indicate;
- ai fini di confermare quanto indicato;
- ai fini di dichiarare espressamente di rinunciare - sempre subordinatamente all'omologa della presente proposta - alla ripetizione di quanto immesso nella presente procedura.

\*

Tutto ciò premesso, il Sig. ROMOLI Daniele, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso, per la ristrutturazione dei suoi debiti e la soddisfazione dei crediti, formula la seguente

<sup>1</sup> 200 \* 13 = 2600 \* 5 = 13.000,00

## PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

Tutto ciò premesso, il sig. Romoli Daniele, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, per la ristrutturazione dei suoi debiti e la soddisfazione dei crediti, formula la seguente proposta ex art. 7 comma 1, della L. n. 3/2012, sottoposta ad attestazione da parte dell'Avv. Francesca Pentericci che attesta l'incapienza del patrimonio nonché il fatto che viene assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

La proposta prevede la suddivisione in classi e può essere così sintetizzata:

✓ **Pagamento del 100% delle spese di procedura per un totale residuo di € 5338,52 (comprensivo di tassa di registro, oneri di legge e detratto acconto già versato all'OCC) entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa**, con previsione di versamento di acconti trimestrali nel rispetto dell'ordine dei privilegi;

- **creditori CHIROGRAFARI, per il cui pagamento soccorre l'impegno condizionato del terzo pagati al 5,82% (v. sopra).**

La tabella in appresso dettaglia il contenuto della proposta

G. S.



BRIS

7) Modalità e tempistiche

Come anticipato verranno canalizzati presso il conto corrente:

- a) la somma di Euro 200\*13 mensilità (risorse proprie) per 5 anni;
- b) residue giacenze nel conto corrente 91,02.
- c) le somme messe a disposizione a mezzo finanzia esterna secondo le scadenze sopra riportate (10.000,00 entro 30 giorni dall'omologa.). Quanto alle tempistiche di pagamento, si prevede:

1) di effettuare il pagamento integrale creditori per spese di giustizia, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, utilizzando finanzia esterna entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa nel rispetto delle cause di prelazione;

2) di effettuare il pagamento ai creditori chirografari nella percentuale proposta utilizzando finanzia esterna per € 8752,48 fino al soddisfo entro l'orizzonte temporale indicato, prevedendosi la corresponsione di acconti nelle seguenti modalità:

- pagamento del 40,28% dell'importo proposto e decurtato entro 30 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
- pagamento di numero di ulteriori 4 rate annuali, a far data dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, fino all'estinzione dell'importo proposto decurtato.

Si precisa che i pagamenti alle scadenze suddette verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sui conti correnti che saranno forniti all'esito della procedura da parte dei rispettivi creditori.

Il ricorrente, al fine di consentire all'OCC l'attività di controllo, nell'interesse dei creditori, procederà a fornire l'elenco dei pagamenti eseguiti.

Nel caso le modalità di cui sopra non dovessero essere ritenute congrue ci si rimette alla volontà del Tribunale.

#### **IN VIA SUBORDINATA**

Solo qualora il Tribunale non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'omologa o non si raggiunga le maggioranze previste ex lege per l'omologazione dell'accordo si formula fin d'ora domanda subordinata di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/12 a fronte della quale il sig. Romoli, detratto quanto necessario per il mantenimento come già indicato, potrebbe

provvedere a mettere a disposizione della procedura la somma di € 200,00 mensili.

#### **8) CONCLUSIONI**

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. n. 3/2012, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Francesca Pentericci, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze, omologare il piano e la proposta presentati, nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento, dal sig. Romoli Daniele;
- disporre in sede di omologa l'obbligo di procedere alla cancellazione del nominativo del Sig. Romoli Daniele con sua segnalazione presso la Centrale Rischi, consentendogli l'accesso al sistema bancario;

Con riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie

Con riserva di mutare, ove ritenuto, la presente procedura in quella di liquidazione, tenuto anche conto della sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al sig. Romoli Daniele dal momento che appare di tutta evidenza che l'assunzione dei mutui da parte della società e la connessa prestazione di fidejussioni ad opera del ricorrente, congiuntamente agli altri familiari, non può, qualificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma, quale condotta colpevole o, comunque, avventata atteso che le società all'epoca avevano un utile che permetteva loro di coprire ampiamente i debiti contratti. D'altro canto, nel momento in cui mutui venivano accesi i risultati della gestione corrente dell'impresa inducevano a ritenere sostenibile il debito, non essendo possibile prevedere la gravità della crisi che, di lì a poco, avrebbe attinto il sistema economico mondiale.

A sostegno della meritevolezza del ricorrente si evidenzia l'omessa assunzione di debiti in proprio una volta fuoriuscito dalla compagine societaria.

Che, parimenti, non vi sono atti del Romoli Daniele impugnati dai creditori;

*Omiss*

02/55

Avv.Emanuela Scaleggi  
Via Sandro Totti n. 7  
Ancona. Tel .0717576024

5/15/15



Avv. Emanuela Scaleggi  
Via Sandro Totti n. 7  
Ancona. Tel .0717576024

AVV. EMANUELA SCALEGGI  
VIA SANDRO TOTTI N. 7 - ANCONA  
C.F. SCLMNL711258780

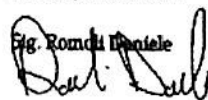
PEC: [AVVEMANUELA.SCALEGGI@GMAIL.COM](mailto:AVVEMANUELA.SCALEGGI@GMAIL.COM) / Tel. + Fax. 071.7576024

34) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

*Si resta a disposizione di codesto On. Tribunale per ogni ulteriore ed eventuale documento che dovesse ritenere necessario ai fini della decisione circa la procedura invocata.*

Ai fini delle vigenti norme in materia di spese di giustizia si dichiara che la presente procedura sconta un contributo unificato pari ad € 98,00

Ancona, 11.07.2021

Fig. Romolo Daniele  


[REDACTED]  
[REDACTED]

Avv. Emanuela Scaleggi anche per autentica  
